

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 410 – 26977/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI GIAVENO - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Giaveno:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di un nuovo P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 28-2935 del 28 novembre 2011;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 38 del 28/07/2017, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso a mezzo PEC alla Città Metropolitana in data 08/09/2017, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (*pratica n. VP 035/2017*)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 10.641 abitanti al 1971, 11.530 al 1981, 12.864 al 1991, 14.532 al 2001 e 16.281 al 2011, dati che registrano un trend demografico in costante crescita;
- superficie territoriale: 7.174 ettari di cui 6.673 ettari di montagna (pari al 93% della superficie comunale) e 501 ettari di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 878 ettari con pendenze inferiori al 5%, 1.679 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 4.617 ettari con pendenze superiori al 25%; E' altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 4.882 ettari (pari al 68% della superficie comunale);
- è compreso nella Zona 6 "*Valli Susa e Sangone*" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 16 di approfondimento sovra comunale "*Val Sangone*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- gerarchie e polarità territoriali: è classificato Polo intermedio (art. 19 NdA PTC2);
- insediamenti residenziali: è compreso tra gli ambiti di diffusione urbana (art. 21-22 NdA PTC2);
- è compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno di edilizia sociale (art. 23 NdA PTC2);
- sistema produttivo: non appartiene ad alcun ambito produttivo di livello 1 o 2 individuati dal PTC2;
- è individuato come centro storico di tipo C, di media rilevanza (art. 20 NdA PTC2);
- infrastrutture per la mobilità:
 - . è attraversato dalle seguenti SS.PP.: 187 di Giaveno, 188 del Colle Braida, 189 di Selvaggio, 190 di Coazze, 191 della Maddalena, 193 della Colletta, 227 della Provonda e 229 di Verna;
 - . è interessato dai progetti di viabilità 93.1, 93.2, 93.3 di cui alla tavola 4.3 del PTC2
- assetto idrogeologico del territorio:
 - . è attraversato dalle acque pubbliche dei Torrenti Sangone, Orbania e Olassio, dai Rii della Balma, di Fronte, Faunera, Meinarol, Romarolo, Tortorello, Sangonetto e Rio Pairent e Giaveno;
 - . il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), individua aree in fascia A, B e C, per una superficie complessiva di 166,5 ettari;
 - . la banca dati sul dissesto evidenzia: 18 frane puntuali; 205,7 ettari di frane areali; 2,9 ettari di conoidi; 9,9 km di dissesti lineari e 37 ettari di dissesti areali;
 - . valanghe: lineari (20, 2 km), areali (78,6 ettari), zone pericolose (602,5 ettari);
 - . in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
- tutela ambientale:

- è interessato da 10,8 ettari di aree sottoposti a vincolo paesaggistico;
- fasce perfluviali: 176,2 ettari;
- corridoi di connessione ecologica: 56,6 ettari;

dato atto che il Comune di Giaveno è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 38 del 28/07/2017 di adozione della Variante, finalizzate all'adeguamento del P.R.G.C. ai criteri di urbanistica commerciale approvati con D.C.C. n. 55 del 27/10/2016, ai sensi della D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012,

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- recepimento degli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa e per i pubblici esercizi, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e sulla base delle disposizioni stabilite dall'Allegato A della D.C.R. n. 191-43016 in data 20.11.2012 e approvati con D.C.C. n. 55/2016;
- modifiche e integrazioni delle Norme di Attuazione: all'art. 29 (Destinazioni d'uso) e all'art. 79 (Norme sugli insediamenti commerciali al dettaglio);
- adeguamento della cartografia di Piano: Tavola P4 (Disciplina del commercio: Individuazione degli addensamenti e delle localizzazioni; nuova localizzazione L1);

La documentazione di Variante comprende:

- gli elaborati modificati e integrati sulla base dei contenuti della Variante;
- la verifica della compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica
- la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- la dichiarazione relativa al pieno rispetto dei contenuti della Variante adottata con la presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 38/2017 di adozione della Variante: " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

dato atto che la D.C.C. n. 38/2017 di adozione contiene la motivazione per cui la Variante è soggetta al processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "*Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22 ottobre 2017;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in*

merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....”

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *”Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 10/10/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Giaveno, adottato con deliberazione C.C. n. 38 del 28 luglio 2017, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2”**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5 dell'articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”* e del comma 2 dell'articolo 50 *“Difesa del suolo”*;
- 2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Giaveno la presente deliberazione per i successivi provvedimenti

di sua competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 19 ottobre 2017

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Bilancio, Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa del suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate.
(Marco Marocco)